




MARIA BRUCALE

DAL 41 BIS AI CIRCUITI DETENTIVI ORDINARI. LA RIEDUCAZIONE NEGATA

L'articolo 41 bis, comma II, dell'ordinamento penitenziario viene introdotto come legislazione di emergenza nel 1992, ormai oltre 30 anni addietro. Ha originariamente carattere provvisorio perché si palesa immediatamente incostituzionale giacché prevede la sospensione, in tutto o in parte, del trattamento penitenziario ordinario, ossia della vocazione costituzionale di ogni pena al reinserimento della persona condannata. Consiste nella facoltà del ministro della giustizia, anche di concerto con il ministro dell'interno, di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del

comma 1 dell'articolo 4 bis, o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Scaturisce dalla necessità di impedire che i boss reclusi trasmettano all'esterno i loro comandi criminali e si traduce in una carcerazione che, assai spesso, si spinge oltre i limiti della tor-



tura. Quella legislazione oggi, trascorsi molti lustri dallo struggimento delle note stragi, è immanente.

La detenzione di rigore è contemplata anche per persone gravate dall'accusa di essere mere partecipi di consessi associativi, senza alcun ruolo di comando, anche per chi è in custodia cautelare, ancora non raggiunto da una pronuncia di condanna. Sono circa 740 i reclusi in 41 bis. È un numero che aumenta progressivamente perché, a dispetto della necessità che la pericolosità soggettiva sia verificata ogni due anni in termini di attualità e di perdurante capacità criminale qualificata – da intendersi come persistente attitudine di comando del capo ristretto sui sodali in libertà – i decreti ministeriali non vengono pressoché mai revocati. Così c'è un tempo indefinito in cui la pena rimane sottratta alla sua vocazione costituzionale e convenzionale. Si tratta di decenni in cui la carcerazione manca della sua finalità riabilitante. La diuturna soggezione al regime detentivo derogatorio si traduce in una completa elusione dell'onere motivazionale (principio universalmente valido che tende ad evitare decisioni arbitrarie), e nel capovolgimento dell'onere della prova determinando una *probatio diabolica* circa la assenza di contatti del ristretto con il sodalizio criminale. La sospensione del trattamento, ossia della proiezione della pena in carcere alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, è mantenuta senza che il detenuto sappia cosa può fare per essere ammesso in concreto alla riabilitazione, senza che gli sia consentita una progressione trattamentale che gli consenta di accedere ad una rivalutazione della sua posizione, ignorando i comportamenti positivi di presa di distanza dal passato criminoso e gli atteggiamenti fattivi di superamento del proprio vissuto delinquenziale.

In sostanza, lo Stato italiano non assolve ai suoi obblighi positivi di offrire a tutte le persone ristrette concrete opportunità di rein-

serimento attraverso il sostegno di interessi culturali, umani e professionali. Al detenuto è precluso conoscere quale condotta adottare, quale via seguire, per essere allocato in un circuito detentivo che gli consenta di accedere al trattamento ed alla rieducazione. Il ravvedimento di chi ha trascorso anni di carcerazione ripercorrendo il proprio vissuto in modo autenticamente critico, di chi ha riconosciuto il proprio errore e ne ha fatto occasione di rimorso, quello, non conta nulla. Il regime differenziato si rinnova in modo automatico escludendo dagli indici valutabili l'evoluzione dell'individuo, il suo percorso proficuo di crescita, i suoi sforzi. Il mondo risocializzante della detenzione, educatori, psicologi, criminologi, sfiora a stento il 41 bis; le c.d. relazioni di *équipe* assai raramente vengono redatte perché, in fondo, non hanno molto da raccontare e non ci sono obiettivi da perseguire.

La Corte Europea, nella pronuncia del giugno 2019, '*Viola c. Italia*', ha ribadito, pare che ce ne sia bisogno, l'esistenza di obblighi positivi di ogni Stato di fornire a tutti i detenuti, per qualunque reato, gli strumenti idonei a consentirne il reinserimento e ha specificato come il concetto di dignità, attorno al quale è costruito l'intero sistema ordinamentale, sia simbioticamente correlato a quello di prospettiva e di speranza. Ma nessuna aspirazione di recupero è prevista finché sei un detenuto in regime derogatorio.

Il processo di verifica del permanere della pericolosità soggettiva non può essere '*giusto*' perché al recluso è sottratta la possibilità di manifestare, attraverso il godimento dell'offerta rieducativa, il proprio ravvedimento, se non collaborando con la giustizia. La assenza di strumenti trattamentali: opportunità di lavoro contratte al minimo; diritto allo studio fortemente ridotto dall'impossibilità di lezioni in presenza, dell'aiuto di tutor, dell'acquisto dei libri di testo se non per mezzo della amministrazione penitenziaria; cesura pressoché totale

dei rapporti con la famiglia in ragione della reclusione in zone lontane da quelle di origine, con le conseguenti spese via via meno sostenibili per i congiunti, del vetro divisore, dei traumi imposti ai figli minori (prima dei dodici anni accompagnati dall'altra parte del vetro divisore da un agente mentre i familiari vengono allontanati, dopo i dodici anni privati per sempre dell'abbraccio del genitore ristretto), censura della corrispondenza in entrata e in uscita, comporta per il detenuto in 41 bis l'incapacità di costruire una immagine di sé diversa dal reato

I decreti ministeriali si susseguono negli anni sempre uguali a se stessi riproducendo asetticamente la storia giudiziaria del ristretto e portando, quali elementi di novità, vicende giudiziarie relative ai territori di interesse ma che, quasi sempre, nulla hanno a che vedere con le persone raggiunte dalla misura afflittiva, incastrate per sempre nel delitto di cui si sono macchiate senza alcuna, neppure astratta, possibilità di emenda.

Dal 2009, inoltre, la competenza a giudicare sulla legittimità dei decreti ministeriali è af-



che ha commesso e per cui ha fatto ingresso in carcere che possa essere valutata dal magistrato di sorveglianza.

La dignità dell'uomo, cui si ispira l'intero tessuto costituzionale, viene completamente annichilita. Non si può neppure immaginare un concetto di dignità coerente con lo spegnimento di ogni aspettativa futura, con la preclusione di ogni ideazione o progettualità, nella consapevolezza che la vita di domani è uguale a quella di ieri ed è sottratta al tuo libero arbitrio, governata e scandita dai tuoi custodi.

fidata esclusivamente al tribunale di sorveglianza di Roma e, conseguentemente, la materia del reclamo ex art. 41 bis O.P. è sottratta al criterio del giudice naturale costituito per legge stabilito con forza cogente dall'art. 25 della Costituzione. Si tratta di un principio di garanzia ineliminabile che mira ad escludere che il giudizio sia preconfezionato e parziale. Prima della novella del 2009, sul reclamo decideva il Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del reclamante. La previsione era quantomai opportuna in ragione

del dovere di conoscenza del ristretto che la legge italiana assegna al magistrato di sorveglianza che, con le visite in carcere ed un rapporto diretto con la persona detenuta, ha modo di comprenderne appieno il percorso di evoluzione intramurario e l'effettivo distacco da logiche sodali. Il giudice di sorveglianza è figura prevista dall'ordinamento quale giudice di prossimità. Tale caratteristica sostanziale della esistenza stessa della figura di giudice tenuto alla verifica del trattamento penitenziario (art. 69 O.P.) viene svilita e spogliata della sua funzione ordinamentale nella attribuzione ad un tribunale speciale della capacità esclusiva di giudizio su una materia tanto delicata e che involge aspetti pregnanti delle libertà residue della persona detenuta compromettendo in tutti gli aspetti più caratterizzanti e ineliminabili l'accesso al trattamento ed alle opzioni di possibile rieducazione e reinserimento. L'accentramento a Roma di tutti i reclami, invece, ha determinato una giurisprudenza rigida e immutabile che prescinde dalla conoscenza concreta dei percorsi positivi del detenuto e si traduce in un avallo pedissequo delle determinazioni del ministero della giustizia. Non solo. La competenza esclusiva ha appesantito notevolmente il carico di un

tribunale che, come molti purtroppo, patisce da anni una ingravescente situazione di inidoneità a smaltire il carico di lavoro per carenza di risorse umane e materiali. Così cresce il numero delle persone detenute in regime di rigore e, correlativamente, le sezioni di alta sorveglianza appaiono sempre meno idonee a consentire che i soggetti dapprima reclusi in detenzione differenziata possano essere, per i primi tempi dopo la revoca del regime, adeguatamente controllati.

Il sistema di ubicazione dei ristretti in determinati circuiti deve rispondere a criteri di omogeneità, soprattutto per chi espia pene relative a reati di particolare allarme sociale, per far sì che non convivano persone connotate da vistose differenze anche riguardo al percorso trattamentale, allo stadio di rieducazione e di reinserimento raggiunto. Assai spesso nel regime c.d. "A.S. 1", quello cui approdano i reclusi dopo la revoca del 41 bis, gli stessi stanno insieme, in modo del tutto incongruente, con persone che hanno accesso ai permessi premio, che, dunque, hanno dato prova – nonostante gli strettissimi criteri disegnati dapprima dalla Consulta e oggi gravemente appesantiti dal



d.l. 162 del 2022, convertito in l. 199.2022 – della assenza di contatti con le associazioni di originaria appartenenza e della impossibilità di ripristino degli stessi. Si tratta di soggetti che hanno raggiunto il primo approccio alla valutazione esterna dopo oltre venti anni di carcerazione, che a volte hanno avuto il riconoscimento della inesigibilità della collaborazione, che si sono ricostruiti offrendo segni inequivoci di presa di distanza dai consessi sodali di riferimento.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cui è assegnata la competenza a stabilire la collocazione nei circuiti, però, resiste inopinatamente alla declassificazione determinando una condizione di ingestibile promiscuità che costringe nello stesso ambito detentivo e con le stesse opportunità trattamentali persone che richiedono una maggiore attenzione in termini di sicurezza e persone che hanno rapporti costanti con l'esterno; persone che non hanno ancora del tutto abbandonato le logiche associative e persone che hanno espresso anche pubblicamente la propria scelta di distacco.

Occorre una presa di coscienza di sistema riguardo alla finalità ultima di ogni pena: la riabilitazione e il ritorno in società. Tale impeto costituzionale deve governare compiutamente anche la assegnazione dei detenuti in settori che rispondano appieno e progressivamente a tale esigenza. La reclusione in 41 bis non può essere immanente. Deve essere osservata e vagliata dal personale intramurario e vigilata dai magistrati di sorveglianza attraverso continue visite e verifiche puntuali del programma trattamentale. Ove manchino elementi attuali e concreti della perdurante capacità di comando, deve cessare la misura di rigore e si deve prevedere, per coloro che hanno ottenuto la revoca, un circuito detentivo che consente per breve tempo una vigilanza capillare pur con il doveroso accesso alle

opportunità trattamentali prima della immissione in circuiti più aperti.

Dapprima era previsto il c.d. E.I.V., elevato indice di vigilanza, poi soppresso in ragione dell'accoglimento da parte della Cedu di ricorsi che rilevavano come l'allocatione in tale ambito detentivo non ammettesse reclami giurisdizionali. La questione è stata superata da un indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, cui pure faticano ad adattarsi i magistrati di sorveglianza, che ritiene debba essere giurisdizionalizzata la declassificazione dai circuiti in ragione di un diritto soggettivo del ristretto ad un trattamento non differenziato che può essere compreso, come è sempre per la materia della libertà, unicamente in presenza di specifici e comprovati elementi di pericolosità soggettiva. La previsione di modalità trattamentali differenziate in funzione del circuito penitenziario di assegnazione, chiarisce la Cassazione, finisce per incidere significativamente con il diritto del detenuto ad una offerta individualizzata, finalizzata al suo reinserimento sociale, in un quadro di interventi conformi al principio di umanizzazione della pena, anche alla stregua del parametro costituzionale dell'art. 27 Cost.

Il magistrato di sorveglianza, dunque, può essere adito a tutela di tale diritto contestando i provvedimenti del DAP di diniego di declassificazione. Accade sempre, però, che le decisioni di favore del magistrato siano placidamente ignorate dal DAP e che si rendano necessari giudizi di ottemperanza che dilatano all'infinito le attese dei ristretti di una reclusione ordinaria, aperta a tutte le opportunità riabilitanti. Tale atteggiamento, in latente conflitto con l'anima costituzionale di ogni pena, deve cedere il passo ad una organizzazione dinamica che assecondi appieno il cammino di reintegrazione faticosamente compiuto dai detenuti in carcere, nonostante il carcere.